FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 122 pf 26-27 adottato nei confronti del Sig. Vito Antonio FILOGRANA SERGIO, e della società CASARANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Vito Antonio FILOGRANA SERGIO, all'epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società Casarano Calcio S.r.l., in violazione:
  1) del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17.4.2025, Criteri Sportivi e Organizzativi, titolo III), paragrafo I), lettera A), punto 1), sub (e) per avere lo stesso permesso ovvero non impedito che la società Casarano Calcio S.r.l., nonostante l'impegno assunto in sede di ottenimento della Licenza Nazionale 2025 - 2026, non partecipasse con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili;
  2) del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17.4.2025, Criteri Sportivi e Organizzativi, titolo III), paragrafo I), lettera A), punto 1), sub (f) per avere lo stesso permesso ovvero non impedito che la società Casarano Calcio S.r.l., nonostante l'impegno assunto in sede di ottenimento della Licenza Nazionale 2025 - 2026, non partecipasse con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under 13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci;

  CASARANO CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Vito Antonio Filograna Sergio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Vito Antonio FILOGRANA SERGIO,
  - Società CASARANO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vito Antonio Filograna Sergio;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione commutata in ammenda di € 9.000,00 (novemila/00) per il Sig. Vito Antonio FILOGRANA SERGIO,
  - € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società CASARANO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò